

Al Sig. Commissario
dell'Azienda O.E. "Cannizzaro"
Dott. Salvatore Paolo Cantaro
CATANIA
a.o.cannizzaro@pec.it
ufficio-tecnico@ospedale-camnnizzaro.it

Trasmessa solo via mail/PEC

All'Autorità per la Vigilanza sui
Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture
ROMA

All'Osservatorio Regionale LL.PP.
PALERMO

Al Dirigente Generale del
Dipartimento Regionale Tecnico
PALERMO

E p.c. Al Presidente del
Consiglio Nazionale Ingegneri
ROMA

Al Presidente del Centro Studi CNI
ROMA

Al Presidente dell'Ordine
degli Ingegneri della Provincia di
CATANIA

Ai Presidenti degli
Ordini degli Ingegneri della Sicilia
LORO SEDI

Al Sig. Consigliere Nazionale CNI
Ing. Gaetano Fedè
CATANIA

Prot. n. 31/14

Palermo, 18/03/2014

Oggetto: Avviso Incarico Professionale di "Progettazione esecutiva, Direzione Lavori, Misura e Contabilità, Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, assistenza al Collaudo" dei "lavori di adeguamento antincendio del Monoblocco "F" dell' A.O.E. Cannizzaro di Catania" (CIG : 5585766FE8) – Richiesta di revoca.

In relazione all'avviso esplorativo in oggetto, pervengono segnalazioni da parte di iscritti, tramite i rispettivi Ordini, che segnalano delle irregolarità e la non corretta applicazione delle norme

di legge ai documenti di gara.

Nello specifico da un attenta lettura emerge che:

- il criterio di aggiudicazione della gara individuato nel “prezzo più basso” è in contrasto con la normativa vigente e segnatamente con l’art.266 del d.P.R. n. 207/2010, che al comma 4 prevede che le offerte siano valutate in conformità al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. trattandosi di affidamento dei servizi attinenti all’architettura ed all’ingegneria di importo superiore a 100.000 euro.

In tal senso valga la circolare n. 4536 del 30/10/2012 del Ministero delle Infrastrutture che così recita testualmente:

L’art. 261, comma 1, del regolamento dispone che i servizi attinenti l’architettura e l’ingegneria di importo pari o superiore a 100.000 euro siano affidati dalle stazioni appaltanti secondo le disposizioni previste dall’art. 91, comma 1, del codice e dal titolo II della parte III del medesimo d.P.R. n. 207/2010, con esclusione dell’art. 267.

Di converso, per i servizi di importo stimato inferiore a 100.000 euro, l’art. 267, al comma 1, stabilisce l’applicazione delle disposizioni di cui all’art. 91, comma 2, del codice e del solo art. 267 del regolamento: sono escluse, quindi, le restanti disposizioni del titolo II della parte III del d.P.R. n. 207/2010.

Ciò posto, dalla lettura del combinato disposto delle richiamate norme regolamentari si evince che l’obbligo di utilizzo del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa previsto dal comma 4 dell’art. 266 - inserito nel titolo II della parte III del regolamento - vige unicamente per gli affidamenti di importo stimato pari o superiore a 100.000 euro, mentre per gli affidamenti di importo inferiore a tale soglia è possibile operare una scelta tra il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa e il criterio del prezzo più basso...

- non viene precisato con quale modalità è stato determinato l’importo del compenso posto a base di gara, in violazione dei principi degli articoli 89 e 92 del D.Lgs. 163/2006 e dell’art.262 del Regolamento DPR n.207/2010, ai sensi dell’art. 9 c.2 della Legge 24/3/2012 n.27 come modificata dalla Legge 7/8/2012 n. 134 e a seguito della pubblicazione del D.M. 31/10/2013 n. 143, che ha individuato i parametri per la determinazione del corrispettivo da porre a base di gara;
- in conseguenza non solo non viene garantita la congruità e l’omogeneità del corrispettivo stesso, ma non è possibile individuare la sua corretta imputabilità ad una determinata fascia di importo; in tal senso il RUP avrebbe potuto avvalersi della facoltà concessa dall’art.13 comma 2 della L.R. n.12/2011 di richiedere agli Ordini professionali territorialmente competenti la verifica preventiva del corrispettivo del servizio da porre a base di gara, allo scopo di garantirne la congruità e l’omogeneità;
- non vengono indicate nell’avviso le generalità del Responsabile Unico del Procedimento.

Ritenuto dunque che l’avviso è affetto da illegittimità essendo in contrasto con il dettato normativo che non prevede per importi superiori a 100.000 euro il criterio di aggiudicazione individuato, e che il corrispettivo complessivo del servizio posto a base di gara non appare determinato in aderenza alle modalità di cui all’ articolo 262 del DPR n.207/2010 nel combinato disposto con la normativa intervenuta in materia;

Tutto ciò premesso e argomentato, nello spirito di proficua collaborazione che gli Ordini degli Ingegneri e il loro organismo di raccordo e rappresentanza regionale intendono offrire agli Enti pubblici, si rassegnano le superiori considerazioni, e



SI CHIEDE

a codesta Amministrazione e al Responsabile unico del procedimento:

- a) la revoca dell'avviso in parola, la pronta rettifica della procedura nel senso indicato e la riapertura dei termini ancorché scaduti, previo annullamento degli atti presupposti e conseguenti;
- b) la verifica del corrispettivo posto a base di gara all'Ordine professionale di riferimento territorialmente competente, ai sensi dell'art.13, commi 1 e ss. della L.R. n.12/2011

SI DIFFIDA

codesta Amministrazione e il Responsabile del procedimento dal procedere all'affidamento dei servizi tecnici de quo ed eventualmente revocare quello illegittimamente effettuato.

IL SEGRETARIO
Andrea Giannitrapani

IL PRESIDENTE
Giuseppe Maria Margiotta

Firme autografe sostituite da indicazione a mezzo stampa,
ai sensi dell'art. 3, comma 2, D.Lgs., n° 39/93.